

più concepiti separati. Essi avrebbero dovuto presentarsi su qualsiasi ribalta in tre perché il pubblico non li avrebbe più accettati isolatamente. Infatti più che le gare sportive, che le domande poste ai concorrenti e il tifo per Aversa o Mondovì quello che incominciava a destare maggiore interesse nel pubblico era la rivalità tra i tre presentatori. Oggi mancando il Tagliani all'appuntamento settimanale di « Campanile sera » la trasmissione ci appare diversa sì, ma in peggio; più monotona e banale. Proviamo dinnanzi ad essa la stessa sensazione che provò il pubblico quando i famosi tre fratelli De Rege alla morte di uno di loro si presentarono in due alla ribalta. I due De Rege non erano più loro: in due non erano concepibili. Forse

nel prendere la decisione di far fuori Tagliani Bongiorno avrà avuto ragione considerando il suo personale ed individuale interesse, ma non ha certo fatto gli interessi della sua trasmissione. Il più danneggiato però risulta il Tortora che agli occhi del pubblico non ha acquistato certo in simpatia. Ogni volta che compare sui teleschermi sempre di più egli ci appare come il ragazzo presuntuoso e invidioso dei nostri vecchi testi delle elementari, che è riuscito a far cacciare di scuola il compagno.

ALBERTO DUCCINI

Il nostro critico per la radio-televisione, Alberto Duccini, lascia la collaborazione per motivi professionali, e sarà sostituito dal prossimo numero da un altro redattore.

festazione del pensiero nel campo della cinematografia, attraverso la revisione ».

Certo, se il cinema non viola le norme del buon costume, la Costituzione non consente interventi di sorta, ma almeno su questo punto controversie non ce n'erano: ce n'erano, semmai (e ce ne sono) sulle interpretazioni da darsi al termine un po' vago di *buon costume* che notoriamente varia di epoca in epoca. Anche sui dubbi attorno a queste interpretazioni, però, a Venezia ci sono state risposte convincenti. Lo stesso prof. Grechi, infatti, dopo essersi chiesto se le « manifestazioni contrarie al buon costume » sono le « sole manifestazioni oscene » oppure sono anche quelle « in obiettivo contrasto con le relative costumanze del nostro popolo sorrette dalla convinzione di loro necessità morale » ha risposto a favore della seconda, più lata ipotesi, affermando la legittimità dello Stato a intervenire per prevenire nei film tutte quelle manifestazioni che, oltre ad offendere il buon costume per la loro oscenità, ledono anche il pudore e « la moralità pubblica » per un loro atteggiamento contrario a questi due concetti.

Naturalmente questi interventi dello Stato in un campo tutelato dalla Costituzione hanno *carattere di eccezionalità* e « non possono trovare applicazione fuori dei casi espressamente considerati »; l'interprete non potrà estendere il senso e la portata della regola, ma dovrà sempre tener presente il principio basilare che « alla repressione si dovrà far ricorso ove, attraverso tale manifestazione (del pensiero liberamente espresso), si offendono beni ed interessi che trovano protezione nell'ordinamento giuridico ».

Chi, però, ha la facoltà di intervenire, il potere giudiziario, per prevenire o reprimere il reato, o l'amministrazione? La risposta l'ha data un magistrato di chiara fama, il professor Guglielmo Roehrsen, presidente di sezione del Consiglio di Stato, il quale ha sostenuto che trattandosi di un'attività di *prevenzione* è l'amministrazione quella che deve intervenire (nelle persone dei funzionari del ministero dello Spettacolo) non la magistratura chiamata in causa solo « dopo », quando il reato è stato commesso.

Principi, dicevamo, già in parte noti e in parte seriamente discussi anche in questi tempi recenti: la loro affermazione pubblica a Venezia ha offerto, però, un concreto contributo alla risoluzione dei dubbi che ancora potevano sussistere. E sarà certamente costruttiva per l'avvenire.

GIAN LUIGI RONDI



CENSURA E COSTITUZIONE



Il problema della censura cinematografica (il problema giuridico, s'intende) è stato dibattuto spesso in questi ultimi tempi, soprattutto da quando taluni giuristi, rifacendosi ad alcuni passi della Costituzione hanno creduto di poter sostenere che l'istituto della revisione cinematografica (comunemente noto come « censura ») è incompatibile con la Costituzione e, come tale, perciò, dovrebbe essere ritenuto illegittimo.

L'art. 21, infatti, della Costituzione garantisce il principio della libertà di espressione del pensiero con tutti i moderni mezzi di diffusione e lo stesso fa il D.L. 5 ottobre 1945, n. 678 si apre con questa enunciazione programmatica: « L'esercizio della attività di produzione di film è libero ». Come conciliare questi due testi con la censura il cui istituto ovviamente contrasta con tali principi? Risposte ce ne sono state tante, ed anche in sede autorevole, soprattutto l'anno scorso, quando su taluni organi di stampa venne condotta una vasta inchiesta sulla legittimità costituzionale della censura. A Venezia, però, giorni fa, a cura del benemerito *Centro Internazionale di studi giuridici sulla stampa e sullo spettacolo*, si è tenuto un congresso unicamente dedicato a questo tema e il contributo che insigni giuristi hanno portato alla soluzione del problema ci sembra vada segnalato con molta stima perché una volta tanto si sono udite delle tesi giuridicamente sicure enunciate non in privato, ma in pubblica sede, sotto gli auspici di una istituzione la cui serietà è già una convalida di quanto si è discusso ed affermato nel suo ambito.

L'art. 21, ad esempio (e di conseguenza il D.L. che vi trovava tutta la sua validità costituzionale) è stato chiarito in ogni sua espressione e dalle distinzioni che son state fatte è risultato ampiamente che non lo si può applicare al cinema con criteri restrittivi. La libertà, infatti, che sancisce per ogni forma di espressione artistica si limita (per quel che riguarda il cinema) alla *realizzazione di film*, ma non alla loro *diffusione in pubblico*, ché allora il regime giuridico è diverso dato che subentrano nuove preoccupazioni soprattutto di natura penale.

Si è obiettato, anche in passato, che questa tesi del diverso regime di libertà a seconda che si parli di un'opera destinata o meno al pubblico non ha gran valore dato che la stampa, ad esempio, crea eminentemente per il pubblico, si vale dell'art. 21 in senso lato e non trova alcun ostacolo alla sua libera diffusione. A questa obiezione, però, che a nostro avviso nasceva da una inesatta interpretazione delle leggi penali, ha risposto a Venezia un insigne magistrato, il consigliere di Cassazione Aldo Grechi, sostenendo che « mentre per la stampa (in base all'art. 21) si esclude ogni forma di autorizzazione (prima della pubblicazione) o di censura (prima della diffusione) per altre forme di manifestazione si prevede che la legge ordinaria stabilisca provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le manifestazioni contrarie al buon costume. Pertanto, ha continuato il prof. Grechi, « la Costituzione consente che la legge riconosca alla Pubblica amministrazione di intervenire nella sfera del diritto a detta libera mani-